

dokumenty włoskie:

1) decyzja Garante per la protezione dei dati personali z 13 września 1999 roku
(prawo obywateli włoskich do adnotacji o wystąpieniu z kościołów)

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1090502>

2) decyzja Garante per la protezione dei dati personali z 18 lipca 2002 roku
(potwierdzenie prawa do adnotacji o wystąpieniu z kościołów)

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1065814>

3) decyzja Garante per la protezione dei dati personali z 10 października 2002 roku
(nakaz naniesienia adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego Giovanniego C.)

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1066415>

4) decyzja Garante per la protezione dei dati personali z 5 listopada 2003 roku
(list z fotokopią dowodu osobistego jest wystarczającym dowodem tożsamości)

<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1083599>

5) wyrok sądu w Padwie z 26 maja 2000 roku
(to Republika Włoska decyduje czy i dlaczego można usunąć dane parafialne; znaczenie ma także wola rodziców ochrzczonego)

<http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/sbattezzo-sentenza-trib-padova-26-05-2000.html>



Decisioni su ricorsi - 13 settembre 1999

Bollettino del n. 9/giugno 1999, pag. 54

[doc. web n. 1090502]

Dati sensibili (convinzioni religiose): richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati - 13 settembre 1999

La questione affrontata dal Garante in questo ricorso tiene conto del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convenzioni originarie o sopravvenute, può semmai essere idoneamente soddisfatta da misure diverse dalla pura cancellazione, con le quali gli stessi possono ottenere dai titolari o dai responsabili che i dati da essi detenuti acquistino un diverso significato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il, presentato dal Sig. nei confronti dell'arciprete delin merito alla non intervenuta cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battesimi conservati presso l'archivio parrocchiale di ..;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota n., con la quale questa Autorità ha invitato l'arciprete del a fornire riscontro alle richieste del ricorrente e ad informare con immediatezza il Garante in ordine alle determinazioni adottate;

VISTA, altresì, la nota di risposta dell'arciprete del con la quale il medesimo ha comunicato di aver interessato della questione la Curia vescovile di .., la quale avrebbe a sua volta si sarebbe rivolta ai competenti uffici della Conferenza episcopale italiana;

VISTO il verbale redatto a seguito dell'audizione del dott. in rappresentanza del Sig. Il giorno 8 corrente, il quale ha sostanzialmente ribadito la volontà di veder cancellati i propri dati non ritenendo soddisfacente la loro semplice rettificazione;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge n. 675/1996 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501; visto, altresì, l'art. 37 della medesima legge;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta la mancata cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battezzati conservati presso l'archivio parrocchiale di, riferendo, in particolare:

a) di aver richiesto con lettera raccomandata all'arciprete del, e per conoscenza al Vescovo di, la cancellazione dagli elenchi parrocchiali dei battezzati del proprio nominativo e della data del battesimo ricevuto, motivando tale richiesta con le proprie "convinzioni ateistiche";

b) che l'arciprete del si è limitato ad assicurare il ricorrente di aver allegato la predetta nota al suo atto di battesimo, assicurazione reiterata dal Vescovo di che ha dichiarato l'impossibilità di dar corso alla richiesta di cancellazione sulla base dell'assunto che "non è possibile annullare un fatto realmente accaduto";

c) che tale comportamento lederebbe in primo luogo il disposto dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 della legge n. 675/1996 che garantisce all'interessato il diritto di ottenere "l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati", lesione tanto più grave in quanto riferita a dati di carattere "sensibile". Secondo il ricorrente, infatti, la mancata cancellazione dei suoi dati personali del ricorrente, violerebbe da un lato il suo "diritto all'oblio", inteso come "diritto di essere lasciato solo" e, dall'altro, il suo diritto ad "avere un'immagine di sé in cui riconoscersi e violando così quell'aspetto della privacy che ne fa uno strumento di tutela dell'identità personale (art. 1, comma 1, legge 675/1996)";

d) che tale comportamento violerebbe altresì l'art. 13, comma 1, lett. c), n. 2 della legge n. 675/1996, che garantisce all'interessato "la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati". Il ricorrente, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la Chiesa cattolica da oltre quaranta anni e non vi sarebbe alcuna ragione tale da giustificare la conservazione dei suoi dati;

e) che l'obiezione della parte resistente secondo la quale il battesimo come fatto storico non può essere cancellato sarebbe "soltanto uno pseudoargomento" dato che "ogni registrazione si riferisce a fatti accaduti e comunque essa stessa, in quanto tale, è un fatto storico"; d'altronde il ricorrente non chiederebbe di considerare il fatto come non avvenuto, ma solo di cancellarne le tracce, cosa che, a suo dire, sarebbe peraltro già avvenuta in altri casi analoghi;

f) che se anche si volesse riconoscere la pertinenza del dato registrato rispetto allo scopo della raccolta, il comportamento della parte resistente violerebbe comunque il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (art. 13, comma 1, lett. d) della legge 675/1996); i motivi legittimi in questione sarebbero da rinvenirsi nelle esposte convinzioni filosofiche e religiose del ricorrente che, a suo avviso, dovrebbero essere ritenute prevalenti in un'eventuale bilanciamento di interessi, all'interesse storico-archivistico della conservazione completa dei dati registrati negli archivi parrocchiali;

g) che l'esclusione dagli elenchi delle persone battezzate risponderebbe ad un'esigenza profondamente sentita da moltissimi atei ed agnostici, in relazione anche al desiderio di evitare che i dati aggregati relativi alla popolazione cattolica siano "falsati" da informazioni non più rispondenti alla reale volontà degli interessati.

Il ricorrente chiede quindi al Garante di ordinare la cessazione del comportamento illegittimo "da parte dei responsabili e degli incaricati del trattamento".

TUTTO CIÒ PREMESSO:

3. Il ricorso in esame è infondato.

È anzitutto infondato il rilievo secondo cui sarebbe violato l'art. 13, comma 1, lett. c), n. 3, della legge n. 675/1996, per il quale l'interessato ha diritto a ottenere "l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati"; ciò in quanto la questione sollevata non riguarda (salvo quello che si dirà nel prosieguo) né dati non aggiornati, né dati inesatti o incompleti, essendo piuttosto riferita a dati che si intenderebbe eliminare sotto il profilo della loro materiale esistenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c), n. 2, della legge n. 675/1996, poi, la cancellazione dei dati può essere richiesta solo quando questi siano trattati in violazione di legge o la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

Verificato che la pretesa del ricorrente non è fondata sotto questo primo profilo in quanto i dati relativi all'avvenuto battesimo del ricorrente non risultano trattati in violazione di legge e rientrano nelle pertinenti attività della confessione religiosa, un eventuale fondamento giuridico della pretesa del ricorrente potrebbe semmai risiedere nelle motivazioni che sono alla base della loro conservazione.

Tuttavia, a tale proposito, precisato che il battesimo non è solo un atto di carattere confessionale, ma anche un atto giuridico costitutivo che segna l'ingresso di una persona nella Chiesa cattolica, va osservato che la sua registrazione, non costituisce solo un dato relativo all'aderente, ma rappresenta un aspetto della vita (ed anche un dato) del soggetto o dell'organismo che lo detiene. In altre parole, la Chiesa, al pari, ad esempio, di quanto può avvenire per varie entità associative, non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l'ha riguardata se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà.

La questione assume peraltro un rilievo particolare, tenuto conto del fatto che i registri dei battezzati rientrano fra i registri ufficiali della Chiesa cattolica e, quindi di un ordinamento "indipendente e sovrano" rispetto a quello dello Stato italiano, così come previsto dall'art. 7 della Costituzione.

L'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convenzioni originarie o sopravvenute, può semmai essere idoneamente soddisfatta da misure diverse dalla pura cancellazione, con le quali gli stessi possono ottenere dai titolari o dai responsabili che i dati da essi detenuti acquistino un diverso significato.

In questa prospettiva, tenuta ferma la necessità di rendere comunque inequivocabile la volontà dell'interessato, per quanto riguarda le modalità pratiche attraverso le quali soddisfare le richieste di rettificazione, deve farsi riferimento alla specifica tipologia degli atti che vengono in esame. In alcuni casi, ad esempio, potrà ritenersi praticabile, ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi, mentre, in altri, può essere più idoneo inserire o allegare la richiesta di rettifica agli atti in questione.

Una volta preso atto della volontà dell'interessato di abbandonare una determinata comunità, ne discende l'impossibilità di continuare a considerare la persona in questione come ancora appartenente al gruppo, all'associazione o, nel caso specifico, alla confessione religiosa.

Tale considerazione impedisce, ad esempio, per eventuali attività (anche statistiche) che dovessero compiersi successivamente a detta manifestazione di volontà, di continuare a considerare la persona fra gli aderenti alla comunità. Viceversa, per quanto riguarda eventuali rilevazioni statistiche già effettuate, la lettura complessiva del dettato normativo dei decreti di completamento della disciplina sulla riservatezza, induce a ritenere sufficiente la semplice annotazione delle modifiche ed integrazioni richieste dall'interessato, sempre che tali operazioni non producano effetti significativi sul risultato statistico o della ricerca (per una recente tendenza dell'ordinamento in tal senso, si veda, ad esempio, l'art. 21-bis, comma 2, l. n. 675/1996, introdotto dall'art. 9 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 281; l'art. 6-bis, comma 8, d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dallo stesso d. lgs. n. 281/1999; l'art. 5, comma 2, d. lgs. 30 luglio 1999, n. 282).

In conclusione, il registro di battesimo, in riferimento ad una persona che si professi atea, non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, documentando il registro un fatto correttamente rappresentato, da considerare nella sua singolarità e cioè come rappresentazione di un evento (il battesimo) realmente avvenuto.

Il diritto di opposizione per motivi legittimi potrebbe essere semmai esercitato nei riguardi di specifiche, ulteriori, utilizzazioni di dati relativi all'appartenenza religiosa dalle quali l'opponente ritenga di ricevere pregiudizio, tenendo peraltro presenti le regole interne e le idonee garanzie che talune confessioni religiose determinano al proprio interno in relazione ai trattamenti effettuati (art. 5 del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 135, che ha modificato la precedente formulazione dell'art. 22 della legge 675/1996).

Resta peraltro impregiudicato il diritto del ricorrente di far integrare a sua richiesta la complessiva documentazione che lo riguarda, anche senza che sia necessaria una specifica indicazione delle relative ragioni che sono alla base di tale istanza.

PER QUESTI MOTIVI

il Garante dichiara infondato il ricorso.

Roma, 13 settembre 1999

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Decisioni su ricorsi - 18 luglio 2002

Bollettino del n. 30/luglio 2002, pag. 18

[doc. web. n. 1065814]

Dati sensibili - Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica - 18 luglio 2002

L'interessato ha diritto di ottenere l'annotazione a margine del registro dei battezzati della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati da parte della Parrocchia S. Pietro in Sala di Milano, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 e con successiva nota del 3 luglio 2002, l'interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo altresì l'attribuzione a carico del titolare delle spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Curia Arcivescovile di Milano - Servizio per la disciplina dei sacramenti, con nota inviata via fax in data 2 luglio 2002, prendendo atto della richiesta del ricorrente, ha assicurato di voler "provvedere in merito nel più breve tempo possibile".

Con ulteriore fax in data 15 luglio 2002, la predetta Curia ha poi confermato di "aver inviato al parroco di S. Pietro in Sala... la richiesta di annotazione" in oggetto, riservandosi di dare successiva ulteriore comunicazione all'interessato e a questa Autorità della materiale annotazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell'interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

Come già rilevato in altro provvedimento, con il quale il Garante ha considerato che "l'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta..." attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi..." (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in Bollettino n. 9, pag. 54), la richiesta dell'interessato è legittima consistendo in un'istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, la Curia Arcivescovile di Milano ha dichiarato di aderire alle richieste del ricorrente, attivando la procedura e provvedendo all'annotazione suddetta (come da successiva nota del 15 luglio 2002), per il tramite della Parrocchia di S. Pietro in Sala. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla specificità della vicenda per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Decisioni su ricorsi - 10 ottobre 2002

Bollettino del n. 32/ottobre 2002, pag. 3

[doc. web. n. 1066415]

Dati sensibili - Come annotare lo "sbattezzo" nel registro dei battezzati - 10 ottobre 2002

La richiesta di un battezzato di apporre nei registri parrocchiali l'annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all'appartenenza religiosa.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati della Parrocchia "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria" in Fossalta di Piave, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il parroco legale rappresentante della Parrocchia, con lettera anticipata via fax in data 30 settembre 2002, ha dichiarato in una nota allegata rivolta all'interessato di non credere di "essere autorizzato dalla vigente normativa canonica ad effettuare - all'interno del registro parrocchiale dei battesimi - l'annotazione (...) richiesta», precisando peraltro di aver annotato e conservato l'istanza rigettata in una appendice del registro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell'interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

La richiesta è fondata.

La richiesta di apporre nei registri parrocchiali l'annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un'istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l'interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all'appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, *Prov. del 19 settembre 1999*, in *Bollettino* n. 9, p. 54) "l'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta..." attraverso "ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi...", ferma restando la documentazione del fatto storico dell'avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

Deve inoltre ritenersi che il ricorso riguardi unicamente il registro dei battezzati, specificamente menzionato nell'istanza ex art. 13 cit., malgrado il più generico riferimento nel ricorso medesimo ai "registri parrocchiali".

L'avvenuta annotazione del rigetto dell'istanza di cui è stata fatta menzione nella richiamata nota del 30 settembre non è meglio documentata in atti e non vi è pertanto prova che essa rechi già (analogamente a quanto effettuato da diverse parrocchie in casi analoghi) tutti gli elementi necessari a far risultare in modo inequivoco, dal registro dei battesimi, l'illustrata volontà dell'interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto provvedere ad effettuare tale annotazione nel registro dei battesimi, qualora non vi abbia già provveduto nei predetti termini, entro un termine che appare congruo fissare al 30 novembre 2002.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina alla Parrocchia "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria" in Fossalta di Piave di apporre entro il 30 novembre 2002 l'annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi, qualora non vi abbia già provveduto nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la medesima data dell'avvenuto adempimento.

Roma, 10 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi



Decisioni su ricorsi - 05 novembre 2003

Bollettino del n. 44/novembre 2003, pag. 0

[doc. web. n. 1083599]

Dati sensibili - Annotazione nel registro dei battezzati - 5 novembre 2003**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY;

Vista la documentazione in atti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza indirizzata alla Parrocchia di S. Gioacchino in Prati di Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati, della *"propria volontà di non essere più considerato aderente alla confessione religiosa denominata Chiesa cattolica apostolica romana"* e che dell'avvenuta annotazione fosse data conferma per lettera.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito la propria richiesta, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato il 2 ottobre 2003 da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Vicariato di Roma-Ufficio giuridico, con nota datata 22 ottobre 2003, ha sostenuto di poter provvedere all'annotazione richiesta solo dopo aver accertato che *"la volontà stessa del battezzato di allontanarsi dalla Chiesa cattolica, sia certa, libera e personale"*. Al fine di verificare tale volontà, la resistente ha chiesto al richiedente di presentarsi presso i competenti uffici del Vicariato *"per dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco"*.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati di una parrocchia la volontà dell'interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

Il ricorso è fondato.

La richiesta di apporre nel menzionato registro l'annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un'istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l'interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all'appartenenza religiosa (art. 13, comma 1, lett. c), n. 3 legge n. 675/1996).

Come più volte rilevato da questa Autorità (v., ad esempio, *Prov. del 19 settembre 1999, in Bollettino n. 9, p. 54*), *"l'aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta..."* attraverso, *"ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi..."*, ferma restando la documentazione del fatto storico dell'avvenuto battesimo (cfr. Trib. Padova sez. I civ. n. 3531/99 RG del 26 maggio 2000).

Tale istanza è stata correttamente proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, essendo debitamente sottoscritta dall'interessato e accompagnata da copia di un documento che ha consentito di accertarne l'identità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 13 della legge n. 675/1996 e art. 18 del d.P.R. n. 501/1998). Inoltre, il ricorso (come richiesto dalle norme citate) è presentato con sottoscrizione autenticata del ricorrente a garanzia dell'autenticità della stessa.

Una volta accertata (anche con documento di riconoscimento, come avvenuto nel caso di specie) l'identità del soggetto che presenta un'istanza ai sensi del citato art. 13 (ritualmente anche a mezzo raccomandata) resta legittima ogni eventuale attività del destinatario della richiesta volta a richiamare l'attenzione dell'istante sugli effetti che l'istanza comporta. Tuttavia, la disciplina in materia di protezione dei dati personali non prevede che il mittente della nota raccomandata debba anche recarsi personalmente e necessariamente presso il destinatario.

Nel caso di specie l'istanza può, quindi, ritenersi già validamente presentata.

Dovrà pertanto essere effettuata l'annotazione richiesta in modo inequivoco dall'interessato nel registro dei battesimi, entro il termine del 10 dicembre 2003.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese in ragione della specificità e novità della questione esaminata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) accoglie il ricorso e ordina a parte resistente di apporre, nelle forme e nel termine indicato in motivazione, l'annotazione richiesta dal ricorrente nel registro dei battesimi della Parrocchia S. Gioacchino in Prati di Roma,

dando conferma a questa Autorità ed all'interessato entro il medesimo termine dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 5 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi



Pubblicata su UAAR (<http://www.uaar.it>)

[Home](#) > Sentenza tribunale di Padova del 26 maggio 2000

Sentenza tribunale di Padova del 26 maggio 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PADOVA

- SEZIONE I° CIVILE -

RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:

- Dott. Vittorio ROSSI, *Presidente*
- Dott. Alberto RASI CALDOGNO, *Giudice Rel.*
- Dott. Giuseppe DE ROSA, *Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

con rito in Camera di Consiglio - nel procedimento iscritto al n. 3531/99 R.G. VOL. in data 15.10.1999, promosso con ricorso

DA

FRANCESCHETTI LUCIANO (Ricorrente) con il proc. e dom. avv. A. D'Agostino con studio in Padova, via Alessio n. 6

CONTRO

ARCIPRETE DUOMO D'ESTE DON DANILIO SERENA (Resistente) con il proc. e dom. avv. L. Pilon con studio in Padova, via Farini n. 2.

OGGETTO: Ric. ex art. 29, co. VI° L. 675/96.

Il Collegio,

- letto il ricorso proposto da Franceschetti Luciano ai sensi dell'art. 29 L. 31/12/1996 n. 675 contro il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 9/9/1999, che aveva rigettato il ricorso del Franceschetti nei confronti dell'Arciprete del Duomo di Este in merito al diniego di cancellazione dei propri dati personali dai registri dei battesimi conservati presso la predetta parrocchia;
- letta la comparsa di costituzione del resistente e le memorie depositate dalle parti;
- sentite le parti e il Giudice relatore;
- ritenuto quanto segue:
 - il ricorso del Franceschetti al Garante e il presente ricorso contro il provvedimento del Garante concernono il "trattamento" dei dati personali consistente nella registrazione del battesimo del Franceschetti nell'apposito libro della parrocchia e

nella conservazione dell'atto così formato: in relazione a queste "operazioni" il Franceschetti ha chiesto la cancellazione della registrazione e ora, in via subordinata, la riduzione dei dati in forma anonima (art. 13 lett. c. 2 della legge citata);

- le operazioni predette costituiscono attività strettamente connesse all'amministrazione del sacramento del battesimo, tanto che il loro compimento è imposto dall'ordinamento canonico al parroco del luogo, in cui si celebra il battesimo (v. comma 876 *Cod. dir. Canonico*).

In particolare, con riguardo alla conservazione dell'atto di battesimo, si osserva che essa appare necessaria per realizzare le finalità proprie della sua registrazione: è, questo, un principio che vale in genere per la registrazione degli atti, che anche nell'ordinamento civile è fatta per essere conservata nel tempo. Proprio per tali ragioni l'ordinamento canonico fa espresso divieto che venga cancellata la registrazione dei sacramenti;

- è indiscutibile che l'amministrazione dei sacramenti concerne l'attività più squisitamente religiosa della Chiesa cattolica e attiene alla sua specifica missione spirituale e che la relativa disciplina fa parte dell'ordinamento istituzionale della Chiesa medesima. Si tratta, in altri termini, di attività che rientrano nell'ordine proprio della Chiesa, ossia in quell'ordine che lo Stato italiano riconosce come "indipendente e sovrano" (art. 7 Cost.): riconoscimento, questo, che implica anzitutto la scelta dello Stato di non interferire con lo svolgimento di tali attività, le quali di conseguenza non possono formare oggetto di sindacato da parte degli organi, sia amministrativi che giudiziari, dello Stato. Questo principio vale, peraltro, nei limiti in cui gli atti dell'autorità ecclesiastica mantengano, anche per lo Stato, una rilevanza meramente interna a quell'ordinamento e non vengano a incidere su interessi, alla cui tutela lo Stato non può rinunciare: fra questi, in primo luogo, quei fondamentali diritti della persona che sono considerati inviolabili dall'ordinamento statale. Poiché nella materia, di cui ci occupiamo, non esiste alcuna regolamentazione pattizia fra Stato e Chiesa in ordine alle specifiche sfere di competenza, la loro delimitazione spetta in definitiva agli organi dello Stato preposti alla vigilanza e al "giudizio" nella suddetta materia (Garante e autorità giudiziaria): lo Stato, infatti, si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell'autorità ecclesiastica. È pertanto legittimo l'esercizio, da parte del Garante, della sua funzione di accertamento e controllo, al fine anzitutto di valutare se la fattispecie in esame sia (o meno) irrilevante per l'ordinamento statale, in quanto rientrante nell'esclusivo ambito propriamente confessionale;
- la registrazione dell'atto di battesimo e la sua conservazione nei registri parrocchiali non ledono minimamente la libertà religiosa del Franceschetti: non gli hanno, infatti, impedito di abiurare la fede cattolica, né hanno posto qualche ostacolo alla sua pubblica professione di ateismo e a tutta l'attività che egli ha svolto quale membro di un'associazione di atei e agnostici.

Neppure esse possono considerarsi lesive della sua dignità personale, ove tale dignità venga valutata alla stregua non del soggettivo sentire dell'individuo, ma - com'è necessario - dei valori e dei criteri assunti dall'ordinamento dello Stato: per quest'ultimo non può certamente costituire una sorta di marchio infamante l'essere stato sottoposto a un rito proprio di una confessione religiosa da esso riconosciuta. Né infine esse - quali documentazioni di un fatto storico - violano il suo diritto a revocare la propria appartenenza alla Chiesa cattolica e a far risultare ciò anche pubblicamente, posto che egli ha ottenuto - in conformità alle vigenti norme dell'ordinamento canonico (v. art. 2 par. 9 del decreto della CEI 20/10/1999) - che la sua lettera, con la richiesta di cancellazione, venisse allegata

all'atto di battesimo e conservata nel registro;

- occorre oltretutto rilevare che le "operazioni" oggetto del ricorso coinvolgono anche diritti di altre persone: in primo luogo, dei genitori del Franceschetti, i quali, nel libero esercizio di un diritto ora costituzionalmente riconosciuto (art. 30 Cost.), hanno desiderato per il proprio figlio la somministrazione del sacramento del battesimo come espressione dei propri convincimenti religiosi e hanno perciò diritto che questa scelta - la quale attiene a una sfera di libertà personale anch'essa tutelata dalla Costituzione - rimanga documentata (anche dopo la loro morte) nelle forme, che essi stessi hanno accettato, richiedendo il battesimo;
- ritenuto, in conclusione, che la registrazione del battesimo e la mera conservazione di quel dato nei libri parrocchiali svolge una funzione esclusivamente interna all'ordinamento della Chiesa cattolica, senza assumere rilevanza nell'ambito proprio dello Stato;
- ritenuto equo compensare le spese del giudizio, a motivo della novità e complessità delle questioni dibattute;

P.Q.M.

- rigetta il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.

Padova, 26/5/2000

Il Presidente

Depositato in Cancelleria il 29/5/2000

Il Cancelliere

Responsabile dei contenuti: Raffaele Carcano

Webmaster: Lorenzo Ingrilli, Sergio D'Afflitto, Flavio Pietrobelli (Ultimissime), Alessandro Dalvit (Forum)



Licensed under a
Creative Commons Attribution-Non commerciale-Non opere
derivate 2.5 Italia License



URL di origine: <http://www.uaar.it/laicita/sbattezzo/sbattezzo-sentenza-trib-padova-26-05-2000.html>